

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale  
**Carlo Ghirlanda**  
Vicepresidente Nazionale Vicario  
**Corrado Bondi**  
Vicepresidente Nazionale  
**Giovanni Cangemi**  
Vicepresidente Nazionale  
**Fabio Scaffidi Domianello**  
Vicepresidente Nazionale  
**Valerio Fancelli**  
Segretario Sindacale Nazionale  
**Lauro Ferrari**  
Segretario Culturale Nazionale  
**Bruno Oliva**  
Segretario Nazionale  
**Angela Rovera**  
Tesoriere Nazionale  
**Pasquale Di Maggio**

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it

Prot.111.23.P

Roma, 27 febbraio 2023

Spett.le  
**ISIN – Ispettorato Nazionale per la  
Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione**  
Via Capitan Bavastro, 116  
00144 – Roma

Spett.le  
**SNPA – Sistema Nazionale per la  
protezione dell’ambiente**  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 – Roma

Via pec

## Atto di significazione

ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), con sede in Roma, al Lungotevere Raffaele Sanzio n. 9, che costituisce il sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale della categoria dei medici dentisti e odontoiatri italiani contando oltre 27.000 iscritti, con la presente significa quanto segue.

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2020, poi successivamente modificato, ha emanato norme in materia di sicurezza contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, lett. i) il D. Lgs. 101/2020 si applica anche alle esposizioni mediche, con la specifica disciplina prevista al Titolo XIII.

In particolare, gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 101/2020 dispongono che in materia di radioprotezione, concernente le esposizioni mediche, la vigilanza e le attività ispettive restano in capo al SSN e agli organi del Ministero della Salute, mentre l’ISIN ha competenza per tutte le altre fonti di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L’ ISIN, segnatamente, per legge istitutiva (art. 6 del D. Lgs. 45/2014) è autorità pubblica il cui scopo principale è il controllo dei rifiuti radioattivi.

Il Titolo VII del D. Lgs. n. 101/2020 disciplina dettagliatamente il regime dei rifiuti radioattivi.

In questo perimetro si inserisce l’art. 48 rubricato “*registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti*”: la norma va coordinata con gli artt. 42 e 46.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con parere del 14.09.2022 n. 22/170/SR14/C7, aveva richiesto proprio

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

**Carlo Ghirlanda**

Vicepresidente Nazionale Vicario

**Corrado Bondi**

Vicepresidente Nazionale

**Giovanni Cangemi**

Vicepresidente Nazionale

**Fabio Scaffidi Domianello**

Vicepresidente Nazionale

**Valerio Fancelli**

Segretario Sindacale Nazionale

**Lauro Ferrari**

Segretario Culturale Nazionale

**Bruno Oliva**

Segretario Nazionale

**Angela Rovera**

Tesoriere Nazionale

**Pasquale Di Maggio**

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

la modifica del comma 4 dell'art. 48 nei seguenti termini: *“i generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56”*.

Ad avviso della Conferenza, infatti, l'obbligo di registrazione delle attività sanitarie di cui all'art. 48 (D. Lgs. n. 101/2020) è inutile, atteso che i flussi sono già tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto.

L'interpretazione resa nel parere della Conferenza appare in linea con quanto stabilisce l'art. 46 (D. Lgs. n. 101/2020) che disciplina la pratica di smaltimento dei rifiuti radioattivi e specifica che per le pratiche relative a prestazioni derivanti da attrezzature medico – radiologiche queste devono eseguirsi nei termini di cui all'art. 46, comma 2: a mente del quale la notifica va effettuata dall'interessato almeno 30 giorni dall'inizio della pratica al Comando e dei Vigili del Fuoco, agli organi del SSN, alle ARPA/APPA (oltre alle altre autorità competenti).

In particolare, il comma 4 dell'art. 46 (D. Lgs. n. 101/2020) obbliga le ARPA/APPA (già in possesso dei dati e dei flussi) a trasmettere all'ISIN, su richiesta, i dati e le informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute.

È di tutta evidenza che il termine di cui all'art. 48, comma 4 (D. Lgs. n. 101/2020) non è rivolto alla categoria dei medici dentisti e odontoiatri, i quali avendo già avviato le proprie strutture sanitarie con le procedure autorizzative previste dalle Leggi Regionali, hanno già comunicato e continuano a comunicare al Comando dei Vigili del Fuoco, agli organi del SSN, alle ARPA/APPA i dati e i flussi relative alle pratiche radiologiche.

In buona sostanza, in nessuna norma di legge è previsto che la data del 31/03/2023 è un termine perentorio per la categoria dei medici dentisti e degli odontoiatri.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella relazione alla proposta di modifica del comma 4 dell'art. 48 (cfr. parere del 14.09.2022 n. 22/170/SR14/C7), ha, infatti, sottolineato che l'obbligo di registrazione all'ISIN sarebbe ridondante rispetto agli altri flussi di dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e presenta una forte implicazione sull'organizzazione e sui costi a carico dei SSR.

L'imposizione di una nuova registrazione nel Registro tenuto dall'ISIN determina, allora, un inutile aggravio burocratico e vieppiù una gravissima violazione di legge, segnatamente dell'art. 46, comma 4 (D. Lgs. n. 101/2020).

L'ISIN, infatti, se vuole, può sempre accedere ai dati, interpellando l'ARPA/APPA di riferimento.

A tal proposito, nell'ottica di uno snellimento delle procedure amministrative e di riduzione degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini (e delle imprese) l'ordinamento vigente

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

**Carlo Ghirlanda**

Vicepresidente Nazionale Vicario

**Corrado Bondi**

Vicepresidente Nazionale

**Giovanni Cangemi**

Vicepresidente Nazionale

**Fabio Scaffidi Domianello**

Vicepresidente Nazionale

**Valerio Fancelli**

Segretario Sindacale Nazionale

**Lauro Ferrari**

Segretario Culturale Nazionale

**Bruno Oliva**

Segretario Nazionale

**Angela Rovera**

Tesoriere Nazionale

**Pasquale Di Maggio**

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

dispone espressamente che le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione.

Ciò risponde al principio della semplificazione amministrativa promulgato dall'art. 18 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, in forza del quale: *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni?”.*

ISIN può ottenere i dati di cui all'art. 48 con la procedura dell'art. 46 del (D. Lgs. n. 101/2020 in ottemperanza al principio di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento e a quello della leale collaborazione istituzionale, di cui all'art. 22, comma 1, lett. b., e comma 5 legge 241/1990 (cfr. TAR Lazio Roma, II, sentenza n. 8897 del 30.07.2020).

È evidente come l'art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 101/2020 sia ispirato a tale ratio: per cui lo SNPA, avvalendosi del coordinamento delle ARPA/APPA di riferimento, può rendere all'ISIN tutti i dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

**PQM**

ANDI, in persona del Presidente Nazionale, fermo restando quanto precede

**INVITA**

- l'ISIN e l'SNPA (quale ente di raccordo delle ARPA/APPA), ciascuno per le proprie competenze, all'applicazione dell'art. 46, comma 4 (D. Lgs. n. 101/2020) e dunque alla emanazione di circolari o regolamenti che rendano possibile la migrazione dei dati e dei flussi dalle ARPA/APPA all'ISIN.

Con invito a ricevere celere e positiva risposta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente.

Con osservanza.

Il Presidente Nazionale

*Dot. Carlo Ghirlanda* /